**STORIA CONTEMPORANEA**

**La “parentesi” del fascismo nel cammino dell’Italia unita: rilievi storici e spunti politologici a cento anni dalla marcia su Roma**

**Docente: prof. Andrea Rocca**

**I. Generalità**

1. Prossimo o remoto, il passato ci riguarda: considerazioni sulla natura del sapere storico e sulla funzione della storiografia, a partire da Cicerone (*De oratore* 2.36): «Historia vero testis temporis, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae».
2. Un passato ingombrante: anteriorità dello squadrismo in camicia nera e delle sue conseguenze politiche entro alla deriva totalitaria dell’Europa tra le due guerre.
3. Sintomatologia di un processo degenerativo: pressioni intimidatorie, forzature istituzionali, oltranzismo bellicista, retorica di regime (1919-1943).

 **II. Prodromi**

1. Deroghe agli equilibri della “pace armata” e inasprimento delle tensioni internazionali quali fattori di instabilità nel passaggio tra XIX e XX secolo.
2. Traversie dei governi europei a fronte delle rivendicazioni dei partiti socialisti e della contrapposta insorgenza di un nazionalismo xenofobo e militarista (quali, in Francia, le manifestazioni estreme di “revanchismo” rappresentate dall’“affaire Dreyfus” e dalla nascita dell’«Action française»; ovvero, in Italia, la “svolta autoritaria” del quinquennio 1896-1901, coincidente con i primordi della «Associazione Nazionalista Italiana»).
3. Il liberalismo neo-trasformistico di Giovanni Giolitti e l’incerta strategia opposta al radicalizzarsi delle estreme e agli esiti della prima consultazione elettorale svoltasi a suffragio universale maschile (l. 30 giugno 1912 n. 666) il 26 ottobre e 2 novembre 1913.
4. Irreversibile sovvertimento del sistema delle alleanze, nascita della Triplice Intesa (31 agosto 1907) e moltiplicazione dei teatri di guerra sino all’attentato di Sarajevo (28 giugno 1914).
5. La guerra, la rivoluzione russa e il definitivo tramonto del “mondo di ieri”.

 **III. Circostanze**

1. Devastazioni belliche e aporie della Conferenza di Pace di Parigi.
2. L’Italia “mutilata” e i presupposti sociali dell’avventurismo politico (recessione, disavanzo di bilancio, esasperazione ideologica, insurrezionalismo diffuso).
3. Successo dei “partiti di massa” e inedita fisionomia degli schieramenti parlamentari usciti dalle urne il 16 novembre 1919 e 15 maggio 1921.
4. Fragilità dei governi in carica tra la fine della guerra e l’ottobre 1922 (Orlando, Nitti, Giolitti, Bonomi, Facta); conseguente erosione del prestigio della Corona e dell’autorità dello Stato.
5. “Reducismo” e proliferazione di gruppi armati irregolari e forze para-militari.
6. Il colpo di mano di D’Annunzio a Fiume (12 settembre 1919) quale prefigurazione della scalata del fascismo al potere.

 **IV. Cronistoria di una parentesi**

1. La stagione “movimentista”: dalla prima adunata dei Fasci Italiani di Combattimento (Milano, Piazza San Sepolcro, 23 marzo 1919) alla costituzione del Partito Nazionale Fascista (Roma, Teatro Augusteo, 7-10 novembre 1921).

 1.1. Avanguardismo artistico e avventurismo politico («Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno» (F.T. Marinetti, *Manifesto del Futurismo*, 20 Febbraio 1909): il “pronunciamento” milanese del 23 marzo 1919 come proto-adunata e indice della propensione a confondere “programma” e “evento”, “aula” e “piazza”, “persuasione” e “retorica”.

 1.2. “Marciare divisi per colpire uniti”: i contrasti interni al movimento (ideologi e legionari, monarchici e sovversivi, “strapaesani” e “stracittadini”) e il denominatore comune della violenza intimidatoria (incursione nella sede dell’«Avanti!», Milano 15 aprile 1919; assalto a Palazzo d’Accursio e caduta della giunta guidata dal socialista Ennio Gnudi, Bologna 21 novembre 1920; *blitz* di Dumini e cinquecento squadristi nei pressi della stazione ferroviaria, Sarzana 21 luglio 1921).

 1.3. Il simulacro del “Patto di pacificazione” con i socialisti (studio del Presidente della Camera Enrico De Nicola, 2 agosto 1921) e la scelta in favore della forma-partito: rafforzamento della posizione di Mussolini, abbraccio finale dell’oppositore Dino Grandi, stesura di un programma in 11 punti, designazione a segretario di Michele Bianchi.

1. Mussolini al governo: dalla pianificazione della “marcia su Roma” (Consiglio nazionale fascista, Napoli Teatro San Carlo e Hôtel Vesuvio, 24-26 ottobre 1922) alle elezioni politiche del 6 aprile 1924 (voti validi in favore delle liste “ministeriali” pari al 66,3 del totale e convertiti in 374 su 535 seggi grazie al vistoso premio di maggioranza introdotto con l. 18 novembre 1923 n. 1444, nota come “legge Acerbo”).

 2.1. Fragilità dell’ultimo governo dell’Italia liberale (Luigi Facta I-II: 26 febbraio-1° agosto/1° agosto-31 ottobre 1922) e vuoto parlamentare derivante dall’impossibile convergenza tra Popolari e Socialisti, soggetti a conflagrazioni interne (giunte a determinare, per i secondi, la scissione intervenuta nel corso del XIX Congresso, Roma 1-4 ottobre 1922, responsabile dell’espulsione di Turati, Treves e Matteotti, nonché della nascita del Partito Socialista Unitario).

 2.2. Ventilato “ritorno di Giolitti” e primo appuntamento con le «decisioni irrevocabili» (ovvero, secondo Vilfredo Pareto in lettera a Giovanni Preziosi, con l’«ora o mai più»): «Bisogna mettere in azione le masse, per creare la crisi extraparlamentare e andare al governo. Bisogna impedire a Giolitti di andare al governo. Come ha fatto sparare su D’Annunzio, farebbe sparare sui fascisti»; Mussolini al vertice del 16 ottobre 1922, come da verbale redatto da Italo Balbo).

 2.3. La marcia su Roma: dinamica di un “colpo di teatro” convertito in “colpo di stato”.

 2.4. Formazione del governo e prime minacce all’integrità delle istituzioni e alla tutela dei diritti fondamentali.

 2.4.1. Il telegramma del generale Cittadini, l’arrivo a Roma e la presentazione al re della lista dei ministri, 30 ottobre sera: oltre a Mussolini, con *interim* agli Interni e agli Esteri, tre fascisti, un nazionalista, due popolari, un liberale, due liberal-democratici, un demosociale, due militari e, all’Istruzione, Giovanni Gentile come indipendente.

 2.4.2. Un esordio “ingiuntivo”: presentazione del governo alla Camera, 16 novembre («Mi sono rifiutato di stravincere, e potevo stravincere…Potevo fare di quest’aula sorda e grigia un bivacco di manipoli…Potevo: ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto»); voto di fiducia alla Camera, 17 novembre (306 favorevoli, 116 contrari, 7 astenuti); al Senato, 29 novembre (196 favorevoli, 29 contrari).

 2.4.3. “Pieni poteri” (o quasi): conferimento al governo della «facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge», specie in materia economico-finanziaria e sino al 31 dicembre 1923 (disegno del 16 novembre convertito in l. 3 dicembre 1923 n. 1601).

 2.4.4. Istituzioni-ombra e dispositivi di controllo: prima riunione informale del Gran Consiglio del Fascismo del 15-16 dicembre 1922, intesa a programmare l’istituzionalizzazione dello stesso (preannunzio dalle colonne del «Popolo d’Italia», 11 gennaio 1923, e prima riunione il giorno successivo; promozione a organo costituzionale dello Stato con l. 9 dicembre 1928 n. 2693); inquadramento delle forze squadristiche nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (riconosciuta con r.d. 14 gennaio 1923 n. 31).

 2.4.5. L’ipotesi di elezioni e l’*iter* della “legge Acerbo” (2/3 dei seggi alla lista giunta a totalizzare il 25 % dei suffragi): presentazione alla Camera, il 9 giugno 1923; consenso di misura in commissione, il 16 (favorevoli 10, con apporto decisivo di Giolitti, Orlando e Salandra; contrari 8, tra i quali De Gasperi, Turati e Bonomi); approvazione alla Camera, rigettati gli emendamenti De Gasperi e Bonomi intesi ad elevare il *quorum* rispettivamente al 40 e al 33 %, il 21 luglio (223 favorevoli, 123 contrari); quindi al Senato, il 14 novembre (165 favorevoli, 41 contrari); in Gazzetta come l. 18 novembre 1923 n. 1444.

 2.4.6. Concomitante azione di disturbo esercitata sul Partito Popolare (proporzionalista *ab* *origine*) e, anche in forza di contatti ufficiosamente intrattenuti con esponenti della Santa Sede, sul suo irriducibile segretario-fondatore: fermo appello di don Sturzo all’unità e all’autonomia del partito in apertura del Congresso di Torino (12-14 aprile); pressioni e raggiri intesi a separare la componente “cattolico-nazionale” da quella “cristiano-sociale” e conseguente recesso della rappresentanza popolare al governo (23 aprile); dimissioni del segretario in coincidenza con l’avvio del confronto in aula sulla legge elettorale (10 luglio), non prive di effetti sull’accondiscendenza manifestata in fase di voto (21 luglio) da non pochi deputati cattolici.

 2.5. Imminenza delle elezioni e mutamento di prospettiva nel rapporto tra fascismo e Stato: dall’aggressione alla compenetrazione, in virtù dell’artificio (dapprima elettoralistico, quindi ideologico-mediatico) del “partito-nazione”.

 2.5.1. Valore premonitorio del discorso d’ispirazione “ecumenico-patriottica” pronunciato da Mussolini alla Camera il 15 luglio 1923 («E allora, o signori, non afferratevi alle etichette, non irrigiditevi nella coerenza formale dei partiti…ma ascoltate il monito segreto e solenne della vostra coscienza, ascoltate anche il grido incoercibile della nazione»); ciò a cinque giorni dalla ratifica della “legge Acerbo”, nonché a ridosso dall’approvazione in Consiglio dei ministri (11-12 luglio) dei «Provvedimenti per la repressione degli abusi della stampa periodica», accantonati per un anno e riproposti all’indomani del delitto Matteotti (r. dl. 10 luglio 1924 n. 1081).

 2.5.2. Necessità di riduzione all’ordine degli “intransigenti” e impegno a trasformare il ricorso alle urne in un “plebiscito nazionale”: scontro con Farinacci e altri squadristi (agosto-settembre 1923), decisione del Gran Consiglio del Fascismo di affrettare la liquidazione di un Parlamento avvertito come troppo frastagliato e riottoso (11-12 ottobre); scioglimento della Camera (25 gennaio 1924) e nomina del Comitato elettorale (la cosiddetta «pentarchia») incaricato di redigere la lista dei candidati alle elezioni indette per il 6 aprile 1924 (535 seggi per 16 circoscrizioni); «fiera campionaria degli aspiranti» (Cesare Rossi) smaniosi di figurare nelle “liste ministeriali”, comunemente dette «listone» e «lista bis» (tra di essi Salandra, Orlando, Cavazzoni, De Nicola, ritiratosi tuttavia il 3 aprile per contrasti con i fascisti napoletani, e altri esponenti di primo piano dell’Italia prebellica; “parallele” o “autonome” le formazioni facenti rispettivamente capo a Giolitti e Amendola).

 2.5.3. Esiti di una consultazione politicamente distorta e in sospetto di irregolarità formali (votanti 7.614,451, pari al 63,1 % degli aventi diritto): Lista nazionale 60,09 (seggi 355); Lista nazionale bis 4,85 (19); Partito Popolare 9,01 (39); Partito Socialista Unitario 5,90 (24); Partito Socialista Italiano 5,03 (22); Partito Comunista d’Italia 3,79 (19); Liste “parallele” liberali 3,3 (15, tra i quali Giolitti); Opposizione costituzionale 2,2 (14, tra i quali Amendola, ma non Bonomi); Partito Repubblicano Italiano 1,87 (7); Partito dei Contadini d’Italia 1, 03 (4); Slavi e Tedeschi 0,87 (4); Partito Sardo d’Azione 0,34 (2, tra i quali Lussu); Fasci nazionali 0,25 (1, Cesare Forni).

1. Fatti e misfatti del fascismo “realizzato”: dal delitto Matteotti (Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 10 giugno 1924) all’approvazione dell’Ordine del giorno Grandi, inteso ad esautorare «Mussolini e a rimettere «alla Maestà del Re» sulla scorta dell’art. 5 dello Statuto «l’effettivo comando delle forze armate», approvato con 19 voti favorevoli su un totale di 28 dal Gran Consiglio del Fascismo (Roma, Palazzo Venezia, notte tra il 24 e il 25 luglio 1943).

 3.1 Tragica fine di Giacomo Matteotti e sue dirette conseguenze.

 3.1.1 Riscontri, depistaggi, illazioni e *arcana imperii* (implicanti, complice il Governo, Grande industria e «Alta Banca») di un “giallo politico”: requisitoria di Matteotti alla Camera (30 maggio 1924: sessione inaugurale, dopo quelle riservate, il 24, al discorso della Corona e, il 27, all’elezione di Alfredo Rocco a Presidente); sequestro (10 giugno ore 16,30 circa, in uscita dall’abitazione di Via Pisanelli, ad opera di cinque uomini della cosiddetta “ceka fascista” guidati da Amerigo Dumini, ma con comprovata ‘regia’ di Giovanni Marinelli, segretario amministrativo del PNF); rinvenimento del cadavere (16 agosto ore 7,30 circa, macchia della Quartarella, da parte del brigadiere Ovidio Caratelli, accidentalmente nella zona per una battuta di caccia).

 3.1.2 Esemplarità “civile” e inefficacia “politica” della “secessione aventiniana”: concomitanza tra la diffusione della primitiva bozza del manifesto dei dissidenti (PCdI, PSI, PSU, PPI, PRI, PSdA, demosociali e costituzionali) e il blocco imposto *sine die* ai lavori parlamentari dal Presidente Alfredo Rocco (13-14 giugno); mancata condivisione della proposta del PCdI di indire per il 27 uno sciopero generale, peraltro inviso alle sigle sindacali, e conseguente disallineamento di comunisti e “terzini” (18 giugno); aleatorietà delle rivendicazioni ufficialmente avanzate degli oppositori, stante la riluttanza della Corona a recepirle in qualità di loro destinataria “istituzionale” (27 giugno); definitiva frattura prodottasi all’interno dell’“Aventino delle coscienze” alla vigilia della riapertura della Camera, a motivo del rifiuto opposto dai più ad entrambe le soluzioni prospettate da Gramsci sin dal 15 ottobre (rientro in aula o costituzione di un antiparlamento); donde l’amaro epilogo rappresentato dalla lettura, avanti a un consesso rumorosamente ostile, della “dichiarazione antifascista” affidata al deputato Luigi Repossi, unico del PCdI presentatosi per tempo all’apertura della tornata inaugurale (12 novembre).

 3.2. Governo, partiti, opinione pubblica e organi di stampa nel “fuoco della controversia”.

 3.2.1. Fascisti alle strette (base in subbuglio, stato maggiore in allerta): ripresa degli episodi di sopraffazione fisica, come testimoniato dai casi di Amendola e Gobetti (fatto oggetto, l’uno, di atti di violenza sin dal 26 dicembre 1923 e in conseguenza di essi deceduto a Cannes il 7 aprile 1926, spentosi, l’altro, a Parigi il 15 febbraio dello stesso anno per le percosse da ultimo subite il 5 settembre 1924), ovvero tali da far registrare un vistoso incremento di aggressività verbale («e sia finita la farsa dell’Aventino; se non è sufficiente la scopa, si adoperi la mitragliatrice»; R. Farinacci, in «Cremona nuova», 13 settembre 1924); bifrontismo di Mussolini: “sperimentato nocchiero” nelle sedi istituzionali (allontanamento di personaggi “esposti” come Cesare Rossi, Emilio De Bono e Aldo Finzi, ratificato in c.d.m. il 16 giugno e seguito dall’impegno assunto avanti al re il giorno successivo, a cedere l’*interim* degli Interni al nazionalista Federzoni; ampia fiducia ottenuta al Senato il 26, in virtù dell’esibito proposito di «procedere con ogni energia alla integrale restaurazione dell’imperio della legge»; “rimpasto” governativo di segno liberal-conservatore operato il 1°luglio), ovvero “capobanda” votato al riscatto di un partito proditoriamente vilipeso («Bisogna cloroformizzare, permettetemi questo termine medico, le opposizioni e anche il popolo italiano»; allocuzione conclusiva al Consiglio nazionale del PNF, 2-7 luglio; «Le opposizioni, tutte insieme…sono perfettamente impotenti. Il giorno in cui uscissero dalla vociferazione molesta per andare alle cose concrete, quel giorno noi di costoro faremmo lo strame per gli accampamenti delle camicie nere»; discorso ai minatori del Monte Amiata, 31 agosto); non senza correlativo ricorso a misure implicanti una drastica limitazione delle libertà fondamentali, se pure in formale ossequio al ciceroniano *Salus rei publicae suprema lex* (riproposta, e inasprimento, delle «Disposizioni sulla stampa periodica», in serbo dal luglio 1923 e quindi recepite dal r.dl. 10 luglio 1924 n. 1081, nonché dalla legge di conversione 31 dicembre 1925 n. 2307, complementarmente istitutiva, in forza dell’ art. 7, dell’«Ordine dei giornalisti» e dei relativi «Albi professionali», soggetti a obbligo di deposito «presso le cancellerie delle Corti d’appello»).

 3.2.2. L’Italia “sull’Aventino” (proselitismo esercitato in assenza di uno spazio comunicativo pluralistico costituzionalmente garantito quale impedimento opposto all’emergere di forme di dissenso organizzato e di iniziative politiche di chiaro segno alternativo): esitazioni palesate all’indomani delle dimissioni di don Sturzo (reggenza Rodinò-Gronchi-Spataro, subentro di De Gasperi a voto acquisito, il 20 maggio 1924), da un PPI tardivamente risoltosi a percorrere la via del dialogo con i socialisti (intervista a Turati e replica di De Gasperi sul «Popolo» del 1° e 16 luglio), osteggiata *apertis verbis* da padre Rosa nella «Civiltà cattolica» il 16 del mese successivo e accolta con sospetto in ambienti vaticani attivatisi allo scopo di favorire l’allontanamento di don Sturzo, riparato a Londra il 25 ottobre); fermo, e tuttavia ben presto disatteso, invito al rispetto del “galateo” costituzionale, formulato il 9 settembre avanti a Mussolini da Benni, Conti, Olivetti e Pirelli in rappresentanza di Confindustria (per probabile sollecitazione del vigoroso articolo *Il silenzio degli industriali*, affidato il 6 agosto da Luigi Einaudi alle colonne del «Corriere della Sera»); non meno perentorio, se pure ancor più celermente eluso, “decalogo” redatto il 7 ottobre al termine del Congresso liberale di Livorno e smentito dalla condotta dei ministri Casati e Sarrocchi, dimissionari per reazione al discorso tenuto da Mussolini al Monte Amiata, il 3 settembre, ma di lì a un mese ravvedutisi in risposta a un drastico *rappel à l’ordre* proveniente da Salandra; limiti imposti da una coscienza civile tanto accesa quanto in difetto di accortezza politica all’influenza esercitata da giornali e fogli d’opinione d’area *liberal* (come di fatto occorso all’amendoliano «il Mondo», giunto a contare tirature prossime alle 100.000 copie giornaliere in coincidenza con la divulgazione, il 27 e 28 dicembre 1924, del “memoriale Rossi”, eppure avviato a precoce declino mercé l’“aventinismo” professato a oltranza dal direttore e l’esigua portata del pur qualificatissimo consenso suscitato un mese prima dal «Manifesto dell’Unione delle forze liberali e democratiche», diffuso l’8 di novembre; nonché, su altra scala, al «Corriere della Sera» (442.800 copie vendute alla vigilia del 6 aprile), guidato con fermezza adombrata da episodico “amletismo” da Luigi Albertini sino alla cessione coatta delle quote di proprietà detenute dalla famiglia, 27 novembre 1925, e all’amaro *Commiato* accolto in prima pagina il giorno successivo).

 3.2.3. L’ora delle opzioni incompatibili e il “nodo gordiano” di Mussolini, tra gioco d’azzardo e (semi) colpo di stato («Quando due elementi sono in lotta e sono irriducibili, la soluzione è la forza»; alla Camera, 3 gennaio 1925): PNF diviso tra “ministeriali” e “irriducibili”; equilibri di governo compromessi dalle avvisaglie di un’incombente “seconda ondata” (a riscontro del grido di battaglia a firma Malaparte «o tutti in galera o nessuno», 21 dicembre, rappresaglia “squadrista” nel centro di Firenze e simultanea irruzione dei Consoli della Milizia a Palazzo Chigi, 31 dicembre), e dal concomitante affacciarsi di un’ipotesi di governo «di concentrazione nazionale», a guida Giolitti-Orlando-Salandra e maggioranza composta da liberali, opposizioni costituzionali e fascisti moderati, auspice una contestuale «promessa di amnistia», maturata nel corso della riunione tenutasi la mattina di sabato 20 dicembre nell’abitazione dell’on. Raffaele Paolucci, con l’avallo di «44 deputati fascisti»; presentazione a sorpresa, al c.d.m. riunito quello stesso giorno, di un progetto di legge elettorale di stretta osservanza uninominal-maggioritaria e in quanto tale avverso ad accordi e apparentamenti interpartitici; richiesta al re, la sera avanti il passaggio in aula atteso per il 3 gennaio, di un decreto “in bianco” di scioglimento anticipato della Camera, accolto con riserva dal sovrano e soggetto a ipoteca sospensiva sino ad «approvazione compiuta della nuova legge elettorale» (come da appunto di mano del sottosegretario Giacomo Suardo, testimone principe dell’accaduto in quanto latore della richiesta).

 3.3. Sfida al Parlamento, allo Stato di diritto, all’autonomia dell’ordine giudiziario, al ruolo di garanzia spettante in via di fatto alla libera stampa e all’opinione pubblica (Legislatura XXVII, Camera dei Deputati, Tornata del 3 gennaio 1925, ore 15,35-16,10 circa; «Dichiarazione del Presidente del Consiglio»): «Domando formalmente se in questa Camera, o fuori di questa Camera, c’è qualcuno che si voglia valere dell’articolo quarantasette [*attribuzione alla Camera* *dei Deputati del «diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all’Alta Corte di* *Giustizia*»]. Il mio discorso sarà quindi chiarissimo e tale da determinare una chiarificazione assoluta. […] Si dice: il fascismo è un’orda di barbari accampati nella nazione; è un movimento di banditi e di predoni! Si inscena la questione morale, e noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia. Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa Assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale e storica di tutto quanto è avvenuto. […] Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere! […] Quando due elementi sono in lotta e sono irriducibili, la soluzione è la forza. […] Voi avete creduto che il fascismo fosse finito perché io lo comprimevo, che fosse morto perché io lo castigavo e poi avevo anche la crudeltà di dirlo. Ma se io mettessi la centesima parte dell’energia che ho messo a comprimerlo, a scatenarlo, voi vedreste allora. Non ci sarà bisogno di questo, perché il Governo è abbastanza forte per stroncare in pieno definitivamente la sedizione dell’Aventino. […] Tutti sappiamo che ciò che ho in animo non è capriccio di persona, non è libidine di governo, non è passione ignobile, ma è soltanto amore sconfinato e possente per la patria». (Al termine, come dallo stesso Presidente del Consiglio auspicato in apertura, non ha luogo alcuna votazione; approssimandosi la chiusura dei lavori, viene tuttavia data lettura di una «Mozione sulla politica generale del Governo», presentata dall’on. Giuseppe Lanza di Trabia e sottoscritta da altri 28, tra i quali Giolitti, Orlando, Paratore, Rocca e Soleri, del seguente tenore: «La Camera ritiene che […] la politica generale del Governo, culminata nell’applicazione partigiana dei decreti-legge sulla stampa e nell’arbitraria interpretazione dell’articolo 3 della legge comunale e provinciale mirante alla sospensione di ogni libera voce, sia contraria alle esigenze della coscienza nazionale»; mozione dallo stesso proponente di lì a breve ritirata a seguito della replica con la quale il Presidente del Consiglio ne imponeva il rinvio «a sei mesi», oltreché nella consapevolezza dell’esito ineluttabilmente negativo «della votazione che si andrebbe a compiere». Tolta la seduta alle ore 18,20, previa tacita accettazione della clausola intesa ad acconsentire a che «la Camera rinvii le sue sedute e sia riconvocata a domicilio», venivano la notte stessa dal ministro degli Interni diramate due ordinanze in forza delle quali i prefetti erano tenuti «ad esercitare l’opera loro colla più vigile, pronta e vigorosa fermezza»; nonché, più specificamente, a disporre: «la chiusura di tutti i circoli e i ritrovi sospetti»; «lo scioglimento di tutte le organizzazioni» in vario modo propense «a raccogliere elementi turbolenti»; «lo scioglimento di tutti i gruppi dell’Italia libera»; «la vigilanza dei comunisti e sovversivi», e via seguitando).

 3.4. Verso il regime: il fascismo come sistema di potere a vocazione totalitaria e il progressivo deteriorarsi degli assetti istituzionali e dei dispositivi di garanzia propri del costituzionalismo liberale.

 3.4.1. Forzature normative (“leggi fascistissime”, affini o collegate) avverse alla sopravvivenza del pluralismo politico e alla tutela dei diritti di libertà.

 3.4.1.1. *Controllo politico delle organizzazioni sindacali*: con il cosiddetto “Patto di Palazzo Vidoni”, sottoscritto a Roma il 2 ottobre 1925 nel cinquecentesco Palazzo Vidoni Caffarelli sede del Consiglio nazionale del PNF, dai rappresentanti della Confederazione generale dell’industria e della Confederazione nazionale delle corporazioni sindacali, vengono private della facoltà di negoziare accordi e stipulare contratti collettivi organizzazioni diverse da quella ufficialmente coinvolta, come disposto dalla l. 3 aprile 1926 n. 563, incaricata della trasposizione normativa dell’originario accordo (capo I, art. 6 comma 3: «Non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola associazione»), nonché contestualmente responsabile (capo III, art. 18 comma 1) dell’abrogazione dei diritti di sciopero e serrata; sciolta in via di fatto per iniziativa di Ludovico D’Aragona e Rinaldo Rigola il 4 gennaio 1927, alla vigilia dell’approvazione il 21 febbraio successivo della «Carta del lavoro», e sopravvissuta in clandestinità secondo le varianti almeno inizialmente antagonistiche facenti capo a Bruno Buozzi e Giuseppe Di Vittorio, la CGdL avrebbe ripreso ad operare come CGIL solo all’indomani della liberazione della capitale grazie al “Patto di Roma”, siglato da Di Vittorio, Achille Grandi ed Emilio Canevari il 9 giugno 1944 (e tuttavia retrodatato al 3 in omaggio alla memoria di Bruno Buozzi, ucciso il giorno appresso da un distaccamento delle SS in località La Storta).

 3.4.1.2. *Riforma in senso verticistico e anti-parlamentare della Presidenza del Consiglio dei ministri*: in virtù della l. 24 dicembre 1925 n. 2263 (10 brevi articoli in Gazzetta il 29 successivo), il Presidente del Consiglio dei ministri, nominalmente promosso a «Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato», viene reso, in deroga alla prassi sin lì osservata in esecuzione dello Statuto, in via esclusiva responsabile «verso il Re dell’indirizzo generale politico del Governo» (art. 2 comma 1), nonché titolare, previo avallo della Corona, del potere di nomina e revoca dei ministri (art. 2 comma 3), come pure di quello di fissare l’ordine del giorno da sottoporre a entrambi i rami del Parlamento, resi inabili ad inserivi alcun «oggetto…senza l’adesione del Capo del Governo» (art. 6 comma 1), ed infine autorizzato quanto meno ad “aggirare” vincoli procedurali imposti dal bicameralismo (art. 6 comma 2 e 3: «Il Capo del Governo ha facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia messa in votazione quando siano passati almeno tre mesi dalla prima votazione. In questo caso si procede, senza discussione, alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto. Qualora, insieme alla richiesta di rinnovazione della votazione, siano stati dal Governo presentati emendamenti, l’esame e la discussione della proposta sono limitati agli emendamenti, e quindi si procede alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto. Il Capo del Governo ha altresì facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia egualmente trasmessa all’altra e da questa esaminata e messa ai voti»).

 3.4.1.3. *Commissariamento governativo delle amministrazioni comunali e provinciali*: per il tramite di due succinti quanto perentori atti legislativi tra loro coordinati e sequenziali, implicanti la revoca della normativa a suo tempo introdotta dal primo gabinetto Crispi (l. 30 dicembre 1888 n. 5865 e r.d. 10 febbraio 1889 n. 5921), il governo Mussolini provvede ad archiviare la più che trentennale stagione nel corso della quale l’ordinamento italiano aveva beneficiato della elettività delle deputazioni comunali e provinciali, tornando ad assoggettarle a una articolazione di vertice e a una disciplina d’esercizio autoritariamente centralistiche; come da combinato disposto della l. 4 febbraio 1926 n. 237 («Istituzione del Podestà e della Consulta municipale nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti») e del r.dl. 13 settembre 1926 n. 1910 («Estensione dell’ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno»); esiti cui non avrebbe tardato ad aggiungersi, in applicazione alle provincie, il complemento della l. 27 dicembre 1928 n. 2962 («Riforma dell’amministrazione provinciale istitutiva dei Presidi e dei Rettorati provinciali»).

 3.4.1.4. *Conferimento ai prefetti, e alle forze di polizia, di poteri eccezionali di prevenzione e* *controllo, finalizzati alla tutela «dell’ordine e della sicurezza pubblica»*: sollecitato dall’infittirsi di episodi denotanti esplicita avversione al fascismo, e in particolare dalla serie degli attentati alla vita di Mussolini avvicendatisi, sull’esempio di quello predisposto a Roma nelle adiacenze di Palazzo Chigi il 4 novembre 1925 dal socialista unitario Tito Zaniboni (donde il precoce scioglimento di quel partito e la messa a punto di una prima bozza della legge di lì a un anno intervenuta ad autorizzare un selettivo ripristino della pena di morte), ad opera di Violet Gibson, Gino Lucetti e Anteo Zamboni, rispettivamente il 7 aprile, 11 settembre e 31 ottobre dell’anno successivo, il r.d. 6 novembre 1926 n. 1848 (in parte recepito, con r.d. 19 ottobre 1930 n. 1398, dal Codice Penale Rocco, come pure a seguire, e quasi per intero, con r.d. 18 giugno 1931 n. 773, dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) si impone, entro la selva dei provvedimenti introdotti a fini analoghi nel volgere di un solo anno, come il più gravemente ostile al corretto esercizio del vivere civile, nonché foriero di devastanti effetti d’ordine politico; in ragione degli obiettivi generali esplicitati in premessa, non meno che della valenza liberticida sottesa a buona parte dei suoi 232 articoli (art. 215: «Il Prefetto ha facoltà di decretare lo scioglimento delle associazioni, enti e istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgano comunque attività contraria all’ordine nazionale dello Stato. Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali. Avverso il provvedimento del Prefetto si può ricorrere al Ministero per l’interno. Contro il provvedimento del Ministero non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di legittimità»; art. 220: «Durante lo stato di pericolo pubblico l’autorità provinciale e circondariale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che sia arrestata o detenuta qualsiasi persona ove lo consideri necessario per il ripristino e per la conservazione dell’ordine»); decreto non a caso destinato a comportare, il giorno stesso del dibattito alla Camera sulla legge istitutiva del complementare Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato (l. 25 novembre 1926 n. 2008; per giunta responsabile, in forza degli articoli 1-2, dell’effettiva reintroduzione della pena di morte per attentato al Re, alla Regina, al Principe ereditario e al Capo del Governo, oltre che per una serie di «delitti commessi ai danni dello Stato»), il 9 novembre 1926, la decadenza dal mandato parlamentare di 120 deputati dello schieramento aventiniano e comunista, accompagnata dalla dissoluzione delle rispettive forze politiche e dall’espatrio di una cospicua rappresentanza di loro militanti e dirigenti (drammatica, e rocambolesca, la fuga da Savona alla Corsica, a bordo del motoscafo «Oriens» pilotato da Italo Oxilia, di Rosselli, Parri, Turati e Pertini, seguita dal trasferimento in traghetto da Calvi a Nizza di questi ultimi, l’11-13 dicembre 1926).

 3.4.1.5. *Istituzione, in contrasto con il rigetto di “Corti prerogative” e “Tribunali speciali” sancito da tutti i documenti fondativi del costituzionalismo moderno, e tuttavia rispondente allo scopo di attribuire competenza giurisdizionale separata ad attività statutariamente devolute alle forze dell’ordine e soggette a legislazione ordinaria, di una magistratura operante “more militari” in materia di «reati contrari all’ordine nazionale dello Stato»*: al tempo stesso vertice e strumento operativo della campagna di repressione e controllo sociale avviata nell’estate 1924 e in breve giunta ad assumere carattere onnipervasivo per effetto di una propaganda tendente ad equiparare «Regime delle Camicie Nere» e «Anima della Nazione», e dell’attività contestualmente esercitata dall’Opera Volontaria per la Repressione dell’Antifascismo (priva di riconoscimento giuridico, eppure fatta oggetto di iterate lodi da parte delle gerarchie del partito e dello stesso Mussolini, almeno a partire dal “Discorso dell’Ascensione” tenuto alla Camera il 26 maggio 1927), il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato (istituito con l. 25 novembre 1926 n. 2008 e in forza di essa operativo, dal 1° febbraio 1927, secondo metodi rispondenti a una composizione tutta militare, in quanto comprensiva di un Presidente e cinque giudici provenienti da esercito, marina, aeronautica e milizia, con sussidio di un relatore, per lo più anch’esso miliziano, non abilitato al voto) avrebbe in poco più di un quindicennio istruito 5.619 procedimenti (4.596 conclusi da condanna), irrogato pene detentive per un totale di 27.735 anni ed emesso 42 sentenze capitali, 31 delle quali eseguite; prima in ordine di tempo quella a carico del comunista Michele Della Maggiora, reo di aver ucciso due fascisti e giustiziato il 18 ottobre 1928 nei pressi di Pistoia; mentre venti anni di carcere, commutati in confino allo scadere del nono, sarebbero stati inflitti, in coincidenza con l’intensificarsi delle “purghe” nel maggio 1931, a due esponenti di primo piano di «Giustizia e Libertà», Riccardo Bauer ed Ernesto Rossi (autore, quest’ultimo, nel 1941, unitamente ad Altiero Spinelli e con successivi apporti di Eugenio Colorni e Ursula Hirschmann, del profetico *Manifesto di Ventotene*).

 3.4.2. Dalla distorsione delle leggi al controllo degli uomini (presupposti, condizioni e strumenti della “fabbrica del consenso”).

 3.4.2.1. L’epica del fascismo come «nuovo Risorgimento» e la prefigurazione del regime ad opera dei suoi più titolati profeti; tra propedeutica filosofica (Giovanni Gentile, *Che cosa è il* *fascismo*, Firenze, Vallecchi, 1925), escatologia storica (Gioacchino Volpe, *L’Italia in cammino.* *L’ultimo cinquantennio*, Milano, Treves, 1927), archittettonica giuridica (Alfredo Rocco, *La dottrina del fascismo e il suo posto nella storia del pensiero politico*, Milano, Stabilimento tipografico La Periodica lombarda, 1925), affabulazione encomiastica (Margherita Sarfatti, *Dux*, Milano, Mondadori, 1926).

 3.4.2.2. Vigilanza politica sulla produzione della cultura e ruolo dominante esercitato dal governo in ordine agli indirizzi seguiti dalla gran maggioranza dei soggetti operanti nel settore: Istituto dell’Enciclopedia Italiana (fondato a Roma il 18 febbraio 1925 come Istituto Treccani, per iniziativa dell’imprenditore Giovanni Treccani e del filosofo Giovanni Gentile, promosso a ente di diritto pubblico, con diversa denominazione e risorse finanziarie largamente potenziate, a seguito del r. dl. 24 giugno 1933 n. 669, quindi attivo allo scopo di realizzare e diffondere *l’Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, edita tra il 1929 e il 1937 in 35 volumi corredati, rispettivamente nel 1938 e 1939, di Appendice e Indici); Istituto Nazionale di Cultura Fascista (inizialmente Istituto Fascista di Cultura, preposto alla «tutela, diffusione e sviluppo degli ideali e della dottrina del fascismo», secondo quanto proclamato da Gentile in occasione della cerimonia d’apertura svoltasi in Campidoglio il 19 dicembre 1925, e tuttavia eretto a ente morale solo in forza del r.d. 6 agosto 1926 n. 1408 e in progresso di tempo divenuto promotore di iniziative editoriali facenti capo al mensile «Educazione politica», confluito nel 1927 in «Educazione fascista» e infine, dal gennaio 1934, in «Civiltà fascista»); Accademia d’Italia (istituita con r.dl. 7 gennaio 1926 n. 496 al fine di «promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano nel campo delle scienze delle lettere e delle arti e di conservarne puro il carattere nazionale, secondo il genio e le tradizioni della stirpe», sebbene attiva a far tempo dalla seduta inaugurale presieduta da Mussolini il 28 ottobre 1929, e di lì innanzi destinata ad operare, sotto la presidenza di Tommaso Tittoni, Guglielmo Marconi, Gabriele D’Annunzio, Luigi Federzoni, Giovanni Gentile e Giotto Dainelli Dolfi, sino allo scioglimento disposto dal governo Bonomi il 28 settembre 1944, dopo avere annoverato, entro la quota fissa di sessanta accademici effettivi stabilita per statuto, personalità di non sempre stretta osservanza fascista, e in più casi clamorosamente distanziatesene negli anni a seguire, quali Antonio Baldini, Giulio Bertoni, Ettore Bignone, Massimo Bontempelli, Emilio Cecchi, Francesco Cilea, Salvatore Di Giacomo, Enrico Fermi, Umberto Giordano, Amedeo Maiuri, Concetto Marchesi, Giovanni Muzio, Raffaele Pettazzoni, Marcello Piacentini, Luigi Pirandello, Ildebrando Pizzetti, Ottorino Respighi, Ettore Romagnoli, Alfredo Schiaffini, Renato Simoni, Bonaldo Stringher e Giuseppe Ungaretti, nonché, dal 20 aprile 1933, unico ecclesiastico, il già Segretario di Stato Cardinale Pietro Gasparri); al che, su altro piano, doveva aggiungersi la crescente influenza esercitata dallo Stato sull’informazione popolare diramata via radio grazie all’Unione radiofonica italiana (URI, Roma 27 agosto 1924), e quindi all’Ente italiano audizioni radiofoniche (EIAR, istituito con r.dl. 17 novembre 1927 n. 2207 e dal gennaio seguente soggetto a vigilanza da parte di un apposito comitato di garanzia), ovvero, auspice la fortuna contestualmente arrisa al cinematografo, all’Istituto LUCE (acronimo di L’Unione Cinematografica Educativa), costituito a Roma nel settembre 1924 dal critico-imprenditore Luciano De Feo, promosso a ente parastatale con r. dl. 5 novembre 1925 n. 1985, e quindi divenuto principale veicolo della propaganda di regime dopo che, imposta per modifica statutaria una diretta dipendenza dall’Ufficio stampa del Capo del governo, con r.dl. 3 aprile 1926 n. 1000 («Provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia») veniva fatto obbligo ai gestori dei locali di inserirne i notiziari entro a una programmazione di sala arricchita e frequentemente rinnovata.

 3.4.2.3. Giustificazione etica e ruolo strumentale dello “Stato educatore” (assunti volontaristici e intenti autocelebrativi di una rivoluzione pedagogica attuata a «passo di corsa»): ispirazione filosofica, incidenza politica e impianto normativo (otto provvedimenti, compresi tra il r.dl. 31 dicembre 1922 n. 1679 e il r.d. 6 aprile 1924 n. 67) della “riforma Gentile”; scuola e università ai tempi della *querelle* Gentile-Croce (*Manifesto degli intellettuali italiani fascisti* *agli intellettuali di tutte le culture*, in «Il Popolo d’Italia», 21 aprile 1925; *Risposta di scrittori,* *professori e pubblicisti italiani al manifesto degli intellettuali fascisti*, in «il Mondo», 1° maggio 1925) e della nascita dell’Opera Nazionale Balilla (l. 3 aprile 1926 n. 2247; poi assorbita, con r. dl. 27 ottobre 1937 n. 1839, dalla Gioventù Italiana del Littorio); derive autoritarie e ricadute “scenografiche” di un sistema educativo in crescente misura assoggettato ad imperativi d’ordine politico (dallo scioglimento delle organizzazioni giovanili di matrice non fascista, gennaio-aprile 1928, agli esiti rappresentati dall’obbligo di professa fedeltà «al Re, ai suoi Reali successori e al Regime fascista» imposto secondo diversa e più coperta formula a maestri e docenti medi e quindi in forza del r.dl. 28 agosto 1931 n. 1227 esteso agli universitari, solo 12 dei quali, entro un totale di 1.225, renitenti, nonché dall’emblematica soppressione del Ministero della Pubblica Istruzione, divenuto per effetto dell’art. 3 r.dl. 12 settembre 1929 n. 1661, nell’insieme riferito al comparto Agricoltura e foreste, Ministero dell’Educazione Nazionale).

 3.4.3. Il governo Mussolini a fronte delle turbolenze conseguite alla prova di forza del 3 gennaio 1925 (tensioni nell’esecutivo e nel partito, rivalità tra poteri dello Stato, concomitanti squilibri d’ordine economico e monetario): dall’ulcera duodenale sofferta dal Presidente del consiglio all’indomani dell’“ultimatum” al Parlamento alla consacrazione di una forma di potere *legibus soluta*, e da esercitarsi *sine die*, testimoniata dalla preminenza assunta dall’appellativo «Duce» (sancita dallo Statuto del PNF dell’8 ottobre 1926 nonché, a seguire, dalla versione aggiornata dello stesso di cui al r.d. 17 novembre 1932 n. 1456, anche tipograficamente conforme al sopravvenuto obbligo di impiego di soli caratteri maiuscoli).

 3,4.3.1. Alchimie di vertice (distribuzione ad arte di incarichi e prebende, accompagnata da bilanciamento tra disciplina di governo e intemperanza di partito): rapida quanto indolore risposta alle dimissioni dei ministri liberali Alessandro Casati (Pubblica istruzione) e Gino Sarrocchi (Lavori pubblici), formalizzate il 5 di gennaio, grazie al subentro dello storico Pietro Fedele e dell’ex nazionalista Giovanni Giuriati, come pure a quelle, foriere di ben altre conseguenze, contestualmente presentate dal ministro della Giustizia Aldo Oviglio, sostituito dal Presidente della Camera, e futuro artefice dell’ordinamento corporativo, Alfredo Rocco; sospeso invece sino all’8 luglio, giusta la crisi monetaria in corso, l’avvicendamento ai ministeri delle Finanze e dell’Economia nazionale tra il binomio formato da Alberto De Stefani e Cesare Nava e quello, meglio rispondente alle attese di Confindustria, costituito da Giuseppe Volpi di Misurata e Giuseppe Belluzzo; precipuamente volta a scongiurare ritorsioni di segno “intransigente”, la designazione alla segreteria del partito, il 12 febbraio, del *ras* cremonese Roberto Farinacci (a sua volta scalzatone, il 30 marzo dell’anno successivo, dall’“uomo d’ordine” Augusto Turati).

 3.4.3.2. Cautele diplomatiche (*appeasement* osservato nei confronti del Parlamento, della Corona e dell’Esercito, a dispetto di un disegno complessivo vòlto a insidiarne autonomia simbolica e politica): atteggiamento improntato a apparente tolleranza opposto da Mussolini alle inquietudini manifestate da liberal-moderati e fiancheggiatori in risposta alla presa di distanza dal governo di maggiorenti del rilievo di Giolitti, Orlando e Salandra (memorabile, quanto inefficace, il discorso pronunciato dal primo alla Camera il 16 gennaio 1925), e tale mantenutosi anche dopo l’inoltro al re, sul finire di febbraio, di una petizione in difesa della libertà di stampa a firma dei direttori dei primi venticinque quotidiani nazionali, seguita dal riemergere del proposito inteso a dare vita a un governo di «concentrazione nazionale» già affacciatosi nel dicembre 1924, se pure non più a guida di un politico bensì del pluridecorato generale Enrico Caviglia: “accondiscendenza” supportata dalla certezza della inagibilità di alternative, dipendenti dall’avallo di una Camera falcidiata e intimidita, oltre che dal *placet* di un sovrano timoroso di un possibile ricorso anticipato alle urne e insieme preda di fondati dubbi di natura procedurale (come dallo stesso privatamente confidato: «offritemi un fatto costituzionale, preparate una successione, assumete le vostre responsabilità e la Corona si assumerà le proprie»); formale rispetto dell’autonomia propria dei diversi ambiti istituzionali osservata in particolare nei confronti dell’esercito, anche a prezzo della rinuncia, precipuamente dovuta alle rimostranze espresse da alte gerarchie vicine a corte (Cadorna, Caviglia, Diaz, Giardino e altri, tutti al tempo stesso senatori) alla riforma predisposta dal ministro della Guerra, generale Antonino Di Giorgio (donde le dimissioni dello stesso, rassegnate il 4 aprile, e l’assunzione dell’*interim*, unitamente a quello alla Marina per simmetrico recesso dell’ammiraglio Thaon di Revel, da parte del Presidente del consiglio, di lì a un mese disposto a favorire il premonitorio avvento, nel ruolo di Capo di stato maggiore generale, del futuro Viceré d’Etiopia e Duca di Addis Abeba, Maresciallo Pietro Badoglio).

 3.4.3.3. Parole d’ordine (sovrabbondanza verbale e fragilità sostanziale dei provvedimenti adottati dal governo in materia economico-finanziaria alla vigilia della grande crisi): due casi paralleli di enfasi propagandistica non accompagnata da confacenti pratiche attuative, rispettivamente volti a propiziare il conseguimento dell’autosufficienza granaria («battaglia del grano», così come da annuncio indirizzato alla Camera il 20 luglio 1925 e reso operativo dai regi decreti a contenuto protezionistico 24 luglio n. 1229, 26 luglio n. 1258, 29 luglio n. 1314, rivelatisi nel complesso insufficienti a garantire un generale incremento della produzione agroalimentare), ovvero a sostenere la quotazione della lira e a difenderne la parità sulla sterlina lievitata, specie a seguito dell’allineamento al *Gold Exchange Standard* promosso dal Governo britannico nel maggio 1925, da 98,96 a 153,68 tra il marzo 1924 e il giugno 1926 («lira a quota novanta», meta additata da Mussolini nel discorso tenuto a Pesaro il 18 agosto 1926 e quindi perseguita, attraverso misure deflazionistiche incentrate sul rafforzamento della Banca d’Italia, divenuta con r.dl. 6 maggio 1926 n. 818 istituto esclusivo di emissione e con r.dl. 7 settembre 1926 n. 1511 organo di vigilanza, sino al conseguimento, sancito dai rr.dll. 21 dicembre 1927 nn. 2325 e 2326, implicanti la «Cessazione del corso forzoso» e la «convertibilità in oro dei biglietti della Banca d’Italia», di una difficilmente sostenibile «quota 92,46», non aliena dal produrre controeffetti incidenti sul volume delle esportazioni e sulla tenuta dei salari reali, oltre che sulla vitalità delle aziende manifatturiere, compensato, anche grazie all’afflusso di prestiti stranieri in larga parte trasferiti dal Tesoro a Via Nazionale, da un’accresciuta partecipazione delle banche al capitale delle imprese).

 3.4.4. Saldatura del binomio potere/consenso in virtù dei Patti lateranensi: atto riparatorio storicamente dovuto e insieme veicolo di nostalgie teocratiche e pretese cesaropapiste.

 3.4.4.1. Le “due Italie” generate dalla Legge delle Guarentigie e il loro faticoso riavvicinamento: la legge 13 maggio 1871 n. 274 come atto unilaterale dello Stato italiano, la replica del Papa all’oltraggio subito ad opera di un «potere ostile» (enciclica *Ubi nos*, 15 maggio) e la barriera del *non expedit* (Pio IX, 18 giugno 1874, rivolto alle Opere Cattoliche di Napoli, con quasi letterale anticipo dell’«attentis omnibus circumstantiis, non expedit» formulato dalla Sacra Penitenzieria il 10 settembre successivo); caute “aperture” di Pio X, scioglimento dell’Opera dei Congressi (28 luglio 1904) e primi “cattolici deputati” (Cornaggia Medici, Mauri e Cameroni) vincitori nei collegi di Milano 4, Bergamo e Treviglio alle politiche del 6-13 novembre 1904; consultazione del 7-14 marzo 1909 e “diaspora” del cattolicesimo politico, tra il democratico-cristiano don Romolo Murri eletto nelle liste radicali, i 16 deputati dell’Unione Elettorale Cattolica Italiana e i 21 confluiti nelle fila dei “ministeriali” di Giolitti; il “Patto Gentiloni” e i suoi effetti sul voto a suffragio universale maschile del 26 ottobre e 2 novembre 1913 (228 aderenti al Patto entro la compagine, assommante a 270, dell’Unione liberale); nascita del Partito Popolare Italiano (Roma, Albergo Santa Chiara, 18 gennaio 1919) e sua affermazione alle politiche del 16 novembre 1919 e 15 maggio 1921 (rispettivamente, 100 e 108 deputati); il governo Orlando e i primi tentativi di superamento della “questione romana” (colloqui avviati, in margine alla Conferenza di Pace di Parigi tra il 18 maggio e il 1°giugno 1919, con il vescovo di Chicago Francis Kelly e l’inviato della Segreteria di Stato mons. Bonaventura Cerretti).

 3.4.4.2. La trama concordataria degli anni 1925-1929 e l’aspirazione di Mussolini ad estendere l’influsso del fascismo sino a comprendervi il “governo delle anime”.

 3.4.4.2.1. Il progetto di riforma della legislazione ecclesiastica del ministro della giustizia Rocco e del senatore Carlo Santucci (dicembre 1925), accantonato per indisponibilità di Pio XI a «riconoscere ad altri diritti e potestà di legiferare» in materia di competenza della Chiesa (lettera del Pontefice al cardinale Gasparri, 18 febbraio 1926); le quattro fasi (agosto-dicembre 1926, gennaio-giugno 1927, gennaio-maggio 1928, maggio 1928-febbraio 1929) della trattativa intercorsa tra l’avvocato concistoriale Francesco Pacelli e il consigliere di Stato Domenico Barone (sostituito alla sua morte, avvenuta il 4 di gennaio, direttamente dal Capo del Governo), in vista della stipula dei Patti sottoscritti nel Palazzo Apostolico Laterano l’11 febbraio 1929.

 3.4.4.2.1. Nuove forme di attrito tra autorità civili e religiose, accentuazione delle tendenze totalitarie dello Stato e neo-temporalistiche della Chiesa, progressivo cedimento alla dimensione esteriorizzata del “culto” di spazi attinenti alla “convinzione” quali esiti della ratifica, intervenuta dopo breve confronto parlamentare (10-14 maggio alla Camera, con due soli voti contrari; 23-25 maggio in Senato, avversi i sei allineatisi all’unica dichiarazione di dissenso formulata da Benedetto Croce), delle garanzie di reciproca tutela scambiate in Laterano tra Mussolini e il cardinale Pietro Gasparri: «Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929» e «Norme per la esecuzione della Convenzione finanziaria con la Santa Sede» (l. 27 maggio 1929 n. 810 e r.d. 27 maggio 1929 n. 851; in GU, 5 giugno 1929 n. 130).

 3.5. Dalla compenetrazione tra fascismo e Stato all’apoteosi del fascismo-regime: progressivo assoggettamento del sociale alla disciplina imposta dall’ordine corporativo e conseguente eclissi della rappresentanza politica quali prerequisiti del totalitarismo “in orbace”.

 3.5.1. Avvisaglie del modello statuale organicistico-corporativo, esplicitamente perseguito dalla seconda metà degli anni venti, nella declamatoria del primo Mussolini: «Ma oggi la rappresentanza puramente politica non basta più. Bisogna introdurre la “novità”; la quale consiste nella creazione dei Consigli nazionali. È questo il modo di superare il dilemma: o parlamento o *Soviet*. Il parlamento rimane e gli sorge accanto il nuovo sistema di rappresentanze dirette di tutti gli interessati. […] È evidente che per l’attuazione di questo programma, schematicamente delineato, bisogna stabilire un piano di costituzione dello Stato. L’attuale non può contenerlo (B. Mussolini, *Linee del programma politico del nuovo movimento*, in «Il Popolo d’Italia», 30 marzo 1919).

 3.5.2. «Quidquid latedt apparebit»: la «Rivoluzione d’ottobre» elevata a mito delle origini e la messa in cantiere dell’*Estado no*vo mussoliniano.

 3.5.2.1. Solenne quanto inconclusa ricerca di avallo da parte di “padri nobili” ed “esperti”: ampio coinvolgimento di energie intellettuali ad opera delle Commissioni di studio dette «dei quindici» e «dei diciotto», o più comunemente «dei Soloni», attive tra il 4 settembre 1924 e il 5 luglio 1925 sotto la presidenza di Gentile (coadiuvato da figure della rinomanza di Enrico Corradini, Santi Romano, Edmondo Rossoni, Gioacchino Volpe; nonché, per la seconda, Corrado Gini) allo scopo di predisporre l’«auspicata instaurazione dello Stato fascista», e tuttavia limitatesi a suggerire, causa dissensi emersi specie in materia sindacale, un ulteriore rafforzamento dei poteri dell’esecutivo e una parziale sottrazione al re del diritto di nomina dei senatori, la metà dei quali ritenuta eleggibile purché in rappresentanza di «Enti e corporazioni» (donde la sconcertante accondiscendenza dell’appello rivolto da Gentile alla magnanimità del Duce: «Per quanto riguarda, Eccellenza, il popolo italiano, la vera riforma non può aspettarla, né l’aspetta, dalla Commissione dei XVIII, ma da Voi, dal Vostro Governo; al quale la Commissione non può altro che indicare alcuni pochi strumenti, che a nulla di certo servono, se una mano gagliarda non l’impugni e li adoperi con franca energia»; *Relazioni e proposte della commissione per lo studio delle riforme* *costituzionali*, Firenze, Le Monnier, 1932, p. XIX).

 3.5.2.2. Mussolini demiurgo del “nuovo ordine” (tracollo delle istituzioni, dei partiti, dei sindacati, della pubblica opinione e del libero pensiero e conseguente surroga del patto di cittadinanza ad opera di un patriottismo enfatico quanto coercitivo): effetti autocratici conseguenti all’attuazione di un disegno rifondativo esemplato sulla volontà del Duce, assurto al rango di “sommo nomoteta” in quanto «modellatore della coscienza fascista del popolo» ed «elemento propulsivo di ogni realizzazione del Regime» (così, il 15 dicembre 1929, Ermanno Amicucci, relatore alla Camera del progetto di riforma del Gran Consiglio del Fascismo divenuto l. 19 dicembre 1929 n. 2099); progressiva accentuazione dei tratti verticistici rivestiti dallo Statuto del PNF nelle versioni successive alla prima, elaborata dal Consiglio nazionale del partito il 20 dicembre 1921 (complessivamente otto, sino alla redazione recepita dal r.d. 17 febbraio 1941 n. 69), specie in corrispondenza con il passaggio dalla fase vòlta all’“occupazione dello Stato” a quella caratterizzata dal dominio del “partito unico” (come evincibile dagli *incipit* dei documenti elaborati dal Gran Consiglio rispettivamente l’8 ottobre 1926 e 12 novembre 1932, quest’ultimo convertito in legge con r.d. 17 novembre 1932 n. 1456: «Il Fascismo è una milizia al servizio della Nazione. Suo obbiettivo: realizzare la grandezza del popolo italiano» e «Il Partito Nazionale Fascista è una Milizia civile, agli ordini del DUCE, al servizio dello Stato Fascista»); revisioni e modifiche, di segno analogo ma tali da produrre effetti di rilevanza ordinamentale, introdotte allo scopo di adeguare all’evolvere dei tempi prerogative e assetto del Gran Consiglio del Fascismo, informalmente costituito la sera del 15 dicembre 1921 quale direttorio preposto alla regolamentazione del partito e riunitosi 187 volte tra il 12 gennaio 1922 e il 24-25 luglio 1943, dopo essere divenuto (specie a seguito della «costituzionalizzazione» disposta con l. 9 dicembre 1928 n. 2693 a complemento della «Riforma della rappresentanza politica» di cui alla l. 17 maggio 1928 n. 1019) arbitro degli indirizzi politici del Paese, in quanto investito di poteri deliberativi (art. 11), o quanto meno consultivi (art. 12), sovraordinati a quelli attribuiti a ogni altro organo o carica istituzionale, oltre che titolare della scelta, da esercitarsi attingendo a una lista di ottocento nomi espressi dalle corporazioni (art. 11 comma 1), dei quattrocento «deputati designati, ai termini dell’articolo 5 della legge 17 maggio 1928 n. 1019» (eloquente, in specie, l’attribuzione alle virtù “maieutiche” del Duce dei benefici ascritti ai due provvedimenti nelle parole di Paolo Orano, relatore alla Camera l’8 dicembre 1928: «la sapienza del Primo Ministro l’ha tratto dalla sostanza viva della Nazione, come per Michelangelo lo scultore trae la statua dal macigno liberandola dal soverchio»).

 3.5.2.3. Alfredo Rocco mentore dello statalismo integrale e architetto dell’ordinamento corporativo (Rocco e De Ambris tra i “legionari”, gli *Statuti della Reggenza del Carnaro* e l’affiorare del primato dei “produttori” sopra i “cittadini”); esiti dell’«euforia legislativa» (Federzoni) di Alfredo Rocco «Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto» tra il 5 gennaio 1925 e il 20 luglio 1932 (dal “discorso d’investitura” *La dottrina politica del fascismo*, letto a Perugia, Palazzo dei Priori 30 agosto 1925, alla riforma dei codici di diritto penale materiale e processuale, in Gazzetta il 26 ottobre 1930 come rr.dd. 19 ottobre 1930 nn. 1398 e 1399, definita in esergo «la più imponente manifestazione della potenza del genio giuridico italiano» e conseguentemente incline ad anteporre, in forza del cosiddetto “doppio binario”, all’accidentalità della «pena afflittiva» la persistenza della «pena come minaccia»); Rocco e Carlo Costamagna mediatori tra riserve confindustriali e oltranze rivendicative della base: ampliamento del controllo esercitato dal governo sull’attività sindacale e sua progressiva subordinazione al gerarchismo proprio della statualità corporativa (metamorfosi della «Confederazione nazionale delle corporazioni sindacali» divenuta, in occasione del congresso svoltosi a Milano nel giugno 1922 alla presenza di Mussolini, «Confederazione nazionale delle corporazioni fasciste»; effetti lesivi dei diritti di rappresentanza prodotti dall’accettazione del “sindacalismo di Stato” da parte di Confindustria, firmataria il 21 dicembre 1923 del “Patto di Palazzo Chigi”, e quindi inaspriti dal disposto del r.dl. 24 gennaio 1924 n. 64, responsabile dell’assoggettamento alla «vigilanza dell’autorità politica della provincia» di associazioni sospettate di «abusi della pubblica fiducia» e pertanto suscettibili di misure repressive estese sino alla «liquidazione del patrimonio», da devolversi a beneficio dei «sindacati fascisti del luogo»; definitiva consacrazione dei «Sindacati unici di categoria» a seguito del Patto siglato con Confindustria a Palazzo Vidoni il 2 ottobre 1925 e della conseguente «disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro» istituita con l. 3 aprile 1926 n. 563 e quindi assoggettata a più stringenti norme attuative per effetto del r.d. 1°luglio 1926 n. 130; perentoria quanto indeterminata «Istituzione del Ministero delle corporazioni», sulla scorta degli assunti generali affidati da Rocco al r.d. 2 luglio 1926 n. 1131, ma solo in virtù delle integrazioni sopravvenute con r.d. 14 luglio 1927 n. 1147 giunti a delineare, oltre all’ordinamento interno al Ministero retto da Mussolini con l’ausilio di Suardo e quindi di Bottai, un primo assetto dei Consigli nazionali preludente a quello conferito alle Corporazioni miste «di datori di lavoro, lavoratori, professionisti e artisti» dalla l. 5 febbraio 1934 n. 163, a sua volta materia di adattamenti e rimodulazioni sino alla riforma promossa con l. 5 gennaio 1939 n. 10 in vista del subentro, disposto con l.19 gennaio 1939 n. 129, della ridefinita «Camera dei Fasci e delle Corporazioni» alla «Camera dei Deputati soppressa con la fine della XXIX Legislatura»).

 3.5.2.4. Toni messianici, appelli parenetici, assunti statolatrici e profili giuslavoristici sottesi al solo testo ascritto al repertorio del guardasigilli sprovvisto di forza di legge e tuttavia incidente su «ogni realizzazione del Regime» in quanto concepito come programmatica *Carta del lavoro* (trenta articoli, scanditi in quattro sezioni, predisposti da Rocco e Costamagna in vista del Gran Consiglio del Fascismo del 21 aprile 1927, e in tale sede approvati, giusta la riserva leggibile in premessa, come «atto di volontà e di fede» conseguente all’auspicio «che il Governo per iniziativa del suo Capo […] predisponga i provvedimenti di legge necessari a promulgare i principi oggi affermati in via di svolgimento dalla legislazione fascista sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e sulla organizzazione corporativa dello Stato»; donde l’anomala rubricazione, in guisa di Proclama (GU, 30 aprile 1927 N. 100, pp. 1794-97), avanti la rassegna delle Leggi e dei Decreti.

 3.6. Verso il “punto di non ritorno” del primo decennale della marcia su Roma: rottura degli equilibri istituzionali e deroghe alle procedure attinenti alla formazione delle leggi quali preannunzi di dispotismo e simmetrico regresso della coscienza civile del Paese.

 3.6.1. Ragioni, prerogative ed effetti di un “accoppiamento” tanto spericolato quanto pernicioso (l. 17 maggio 1928 n. 1019, in GU 21-05-1928 N. 118 come «Riforma della rappresentanza politica»; l. 9 dicembre 1928 n. 2693, in GU 11-12-1928 N. 287 come «Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo»): Rocco, Turati e Bottai fautori di un riordino istituzionale ideato a sostegno della transizione corporativa e insieme inteso a perpetuare la supremazia del Regime mediante rafforzamento degli strumenti adibiti al controllo sociale e a un autocratico esercizio del potere politico; due confronti in aula sconsideratamente sbrigativi (approvazione *more militari* della legge sulla rappresentanza politica, licenziata in un sol giorno dalla Camera il 16 marzo 1928, e dal Senato il 12 maggio successivo, con 15 e 46 voti contrari, rispettivamente sollecitati dalle voci avverse di Giolitti, al suo ultimo intervento parlamentare, e quindi di Albertini, Ciccotti, De Vito, Ricci e Ruffini; analoga sorte riservata, a parti invertite, alla legge sull’ordinamento del Gran Consiglio, passata al Senato il 15 novembre, e alla Camera l’8 dicembre, con 24 e 13 voti contrari); incongruenze normative (connesse con la riduzione del suffragio a plebiscito su lista unica *ex ante* definita in sede ancora estranea al novero degli “organi costituzionali”) e distorsioni politiche (dovute al venir meno di ogni criterio distintivo tra Stato, Governo e Partito) di un “ircocervo giuridico”: l. 17 maggio 1928 n. 1019, art. 1 («Il numero dei deputati per tutto il Regno è di quattrocento. Tutto il regno forma un collegio unico nazionale»), art. 2 («La elezione dei deputati ha luogo: 1° con la proposta degli enti indicati negli articoli 3 e 4; 2° con la designazione del Gran Consiglio nazionale del Fascismo; 3° con l’approvazione del Corpo elettorale»), art. 3 («La facoltà di proporre candidati spetta anzitutto alle Confederazioni nazionali di sindacati legalmente riconosciute, a termini dell’art. 41 del R. decreto 1°luglio 1926 n. 1130. Gli enti predetti propongono un numero complessivo di candidati pari al doppio dei deputati da eleggere»), art. 5 (« […] Il Gran Consiglio forma la lista dei deputati designati, scegliendoli liberamente nell’elenco dei candidati, ed anche fuori, quando ciò sia necessario per comprendere nella lista persone di chiara fama nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nella politica e nelle armi, che siano rimaste escluse dall’elenco dei candidati […]»), art. 6 (« […] la votazione avviene mediante schede portanti il segno del Fascio Littorio e la formula: “approvate voi la lista dei deputati designati dal gran Consiglio Nazionale del Fascismo?”. Il voto si esprime in calce alla formula per sì e per no»); l. 9 dicembre 1928 n. 2693, art. 1 («Il Gran Consiglio del Fascismo è l’organo supremo, che coordina e integra tutte le attività del Regime sorto dalla Rivoluzione dell’ottobre 1922»), art. 2 («Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è, di diritto, il Presidente del Gran Consiglio del Fascismo. Egli lo convoca quando lo ritiene necessario e ne fissa l’ordine del giorno»), art. 9 («Nessun membro del Gran Consiglio può essere arrestato, salvo il caso di flagrante reato, né sottoposto a procedimento penale, né assoggettato a provvedimenti di polizia, senza l’autorizzazione del Gran Consiglio»), art. 11 («Il Gran Consiglio delibera: 1° sulla lista dei deputati designati, ai termini dell’art. 5 della legge 17 maggio 1928, n. 1019; 2° sugli statuti, gli ordinamenti e le direttive politiche del Partito Nazionale Fascista; 3° sulla nomina e la revoca del Segretario, dei Vice Segretari, del Segretario amministrativo e degli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista»), art. 12 («Deve essere sentito il parere del Gran Consiglio su tutte le questioni aventi carattere costituzionale. Sono considerate sempre come aventi carattere costituzionale le proposte di legge concernenti: 1° la successione al Trono, le attribuzioni e le prerogative della Corona; 2° la composizione e il funzionamento del Gran Consiglio, del Senato del Regno e della Camere dei deputati; 3° le attribuzioni e le prerogative del Primo Ministro Segretario di Stato; 4° la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; 5° l’ordinamento sindacale e corporativo; 6° i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede; 7° i trattati internazionali, che importino variazioni al territorio dello Stato e delle Colonie, ovvero rinuncia all’acquisto di territori», art. 13 («Il Gran Consiglio, su proposta del Capo del Governo, forma e tiene aggiornata la lista dei nomi da presentare alla Corona, in caso di vacanza, per la nomina del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato»), art. 14 (« […] Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, il Segretario del Partito Nazionale Fascista può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri»).

 3.6.2. Gli appuntamenti del 24 marzo 1929 e 28 ottobre 1932 (unanimistico verdetto delle urne e fasti del primo decennale).

 3.6.2.1. Finalità, procedure ed esiti di una consultazione “confermativa” (Mussolini alla Camera, 8 dicembre 1928, in difesa della legge sull’ordinamento del Gran Consiglio e a suggello della XXVIII legislatura: « […] le elezioni dell’anno VII, 1929, non avranno nulla in comune con le elezioni degli altri tempi e degli altri paesi. La cosiddetta campagna elettorale, che si svolgeva con fracassoso ritmo, fra comizi o osterie, con policromia di manifesti murali, che il cittadino evoluto e cosciente si guardava ben dal leggere, queste caratteristiche del vecchio tempo non le rivedremo. […] Se la Camera, che sta per chiudere oggi i suoi lavori, è stata, dal punto di vista numerico, all’ottantacinque per cento fascista, la Camera che si riunirà qui la prima volta il 20 aprile, sabato, dell’anno VII, sarà una Camera fascista al cento per cento. […] Questo plebiscito si svolgerà in assoluta tranquillità, non eserciteremo seduzioni o pressioni. Il popolo voterà perfettamente libero. Ho appena bisogno di ricordare, tuttavia, che una rivoluzione può farsi consacrare da un plebiscito, giammai rovesciare»): attribuita, in forza del r.d. 17 gennaio 1929 n. 13, a un ulteriore gruppo di enti associativi la facoltà di accrescere di duecento nomi la rappresentanza degli ottocento espressi dalle tredici corporazioni, fissata con r.d. 21 gennaio 1929 n. 18 al 24 marzo successivo la data dei comizi elettorali e unanimemente definita dal Gran Consiglio del Fascismo in seduta del 27 febbraio «la lista dei 400 candidati politici da proporre al plebiscito del Popolo italiano», questa è approvata dall’89,6% degli aventi diritto, con 8.519.559 voti favorevoli (pari al 98,43%), 135.761 contrari (pari all’ 1,57%) e 8.092 nulli o contestati. Vistosa, in sede di designazione, la preponderanza dell’industria rispetto al più nutrito comparto dell’agricoltura, a dispetto di 70.000 contro 1.300.000 iscritti; nonché, in merito agli eletti, quella dei datori di lavoro (31,25%) nei confronti dell’insieme dei lavoratori (22,25%).

 3.6.2.2. «*Exegi monumentum aere perennius*» (memoria delle origini, culto della personalità e proiezioni escatologiche nei *decennalia* della marcia su Roma): trasfigurazione del fascismo storico in fascismo-destino ad opera di una congerie di proclami (Mussolini a Milano, 25 ottobre 1932: « […] il secolo ventesimo sarà il secolo del fascismo. Sarà il secolo della potenza italiana; sarà il secolo durante il quale l’Italia tornerà per la terza volta ad essere direttrice della civiltà umana, poiché fuori dai nostri principi non c’è salvezza, né per gli individui, né tanto meno per i popoli»), intenti rifondativi (Roma, 28 ottobre, inaugurazione di Via dei Fori imperiali, ai tempi detta via Impero; Latina, 18 dicembre, giorno natale di Littoria, prima “città nuova”) e ostensione di simboli ed eventi ad alto tasso di contagiosità sociale (Roma, 28 ottobre, apertura della «Mostra della Rivoluzione Fascista», presentata dalla Sarfatti come «Cattedrale dove le mura parlano» e giunta ad accogliere, nel volgere di un biennio, 3.854.327 visitatori) incaricati di eternare magnificenze e conquiste del Regime.

 3.6.3. Divaricazione tra forme di vita, istanze culturali, usi linguistici e stili discorsivi ai tempi di «Strapaese» e del «Sole dell’Impero» (“servi encomi” e dissonanti “monodie” sullo sfondo della “guerra civile europea”).

 3.6.3.1. Urgenze autoaccrescitive del Regime e reimpiego in chiave strumentale di dispositivi propri del fascismo movimentista: “normalizzazione” del partito ad opera di una serie di Statuti surrettiziamente investiti di rilevanza giuspublicistica (a cominciare dal quinto, approvato il 18 e recepito dal r.d. 20 dicembre 1929 n. 2137; o più esplicitamente dal successivo, di cui al r.d. 17 novembre 1932 n. 1456, introdotto dalla formula: «Il Partito Nazionale Fascista è una Milizia civile, agli ordini del DUCE, al servizio dello Stato Fascista»), come peraltro ribadito dalla trasformazione in senso monocratico del ruolo assolto dai segretari avvicendatisi dopo Farinacci (Augusto Turati, 30 marzo 1926-8 ottobre 1930; Giovanni Giuriati, 8 ottobre 1930-12 dicembre 1931; Achille Starace, 12 dicembre 1931-7 novembre 1939; Ettore Muti, 7 novembre 1939-30 ottobre 1940; Adelchi Serena, 30 ottobre 1940-26 dicembre 1941; Aldo Vidussoni, 26 dicembre 1941-19 aprile 1943; Carlo Scorza, 19 aprile-2 agosto 1943); avocazione alla competenza esclusiva del partito di attività influenti sul sociale: CULTURA (estensione del novero degli istituti promossi a enti di diritto pubblico grazie al varo di nuove iniziative, alcune delle quali destinate a lunga vita, come la «Scuola nazionale per la cinematografia», attiva dal 1930 per impulso di Alessandro Blasetti e Anton Giulio Bragaglia e dall’aprile 1935, compiutosi nei giorni 6-21 agosto 1932 il fortunato esordio della veneziana «Esposizione [poi Mostra] internazionale d’arte cinematografica», confluita nel più noto, e a tutt’oggi operoso, «Centro sperimentale di cinematografia»; simultaneo incremento di una vasta letteratura d’impronta “apologetica” e di una *vulgata* dottrinale conforme al primo “catechismo”, apparso nel 1929 a firma di Turati con titolo *La dottrina fascista*, nonché in progresso di tempo esemplata sopra entrambe le sezioni, *Idee fondamentali* e *Dottrina politica e sociale* dovute nell’ordine a Gentile e Mussolini, della voce *Fascismo* accolta nel XIV° volume dell’*Enciclopedia Italiana*, a stampa nel luglio 1932); SCUOLA (progressivo inasprimento, acuitosi per effetto del r.d. 12 settembre 1929 n. 1661 istitutivo del Ministero dell’Educazione Nazionale, delle misure intese ad adeguare alla precettistica di regime un’azione formativa esercitata ben oltre i limiti ad essa pertinenti: grazie a una sistematica omologazione dei programmi didattici attuata con ricorso a strumenti “normalizzatori”, quale il «Testo unico di Stato» introdotto nelle classi elementari a valere dall’a.s. 1930-31 dalla l. 7 gennaio 1929 n. 5, ovvero per il tramite di provvedimenti legislativi volti a garantire inquadramento disciplinare e controllo politico degli operatori del settore, come nel caso del superamento del r.d. 30 dicembre 1923 n. 2960, limitatosi a richiedere un generico attestato di lealtà istituzionale, ad opera del r.d. 26 aprile 1928 n. 1297, istitutivo dell’obbligo al ripudio di «associazioni o partiti inconciliabili con i doveri dell’ufficio», nonché del r.d. 28 agosto 1931 n. 1227, contenente «Disposizioni sull’istruzione superiore» tra le quali, all’art. 18, la formula del giuramento «al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista» imposto ai docenti universitari; incombendo peraltro sull’intero comparto statale la minaccia della «Dispensa dal servizio», comminata a quanti avessero anche occasionalmente «svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione» dalla l. 24 dicembre 1925 n. 2300 e successive modificazioni recepite dal Decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932, in GU 21 dicembre N. 293, giunto ad annoverare tra i requisiti necessari all’ «ammissione ai concorsi di qualsiasi ruolo, gruppo o grado», a seconda dell’età, «l’iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento»); VITA GIOVANILE (lenta quanto ineluttabile subordinazione agli organi centrali del partito dei molteplici enti associativi preposti all’esercizio delle attività culturali, ricreative e ginnico-sportive della generazione post-bellica, assunta a emblema della «grandezza del popolo italiano» e della “metanoia” prodotta dalla «rivoluzione fascista»; ciò, nonostante la “coralità” esibita da un esorbitante numero di riti collettivi, a motivo delle frizioni intervenute tra l’Opera Nazionale Balilla, istituita con l. 3 aprile 1926 n. 2247 e facente capo al Ministero dell’Educazione Nazionale per il tramite del segretario Renato Ricci, e i Fasci Giovanili di Combattimento, fondati l’8 ottobre 1930 dal neo-segretario Giuriati e, in ottemperanza al disposto del «Foglio d’ordine» n. 90 del 16 febbraio 1932 nonché dello Statuto del partito di cui al r.d. 17 novembre 1932 n. 1456, riuniti ai Gruppi Universitari Fascisti e con essi assoggettati alle direttive di Starace e dell’onnipresente segretario Carlo Sforza, con esiti rivelatisi a tal punto conflittuali da indurre Mussolini a promuovere l’inquadramento di tutti i giovani in età compresa tra i sei e i ventun’anni entro a un unico organismo, ad impianto gerarchico e rigorosamente partitocentrico, denominato ai sensi del r.dl. 27 ottobre 1937 n. 1839 Gioventù Italiana del Littorio); COMUNICAZIONE E “FABBRICA DEL CONSENSO” (vistosa espansione di una “popolarità” perseguita a partire dal conferimento di poteri esclusivi all’Ufficio stampa del Capo del Governo, posto alle dipendenze di Mussolini sin dall’agosto 1923, e dal conseguente irrigidimento delle «Disposizioni sulla stampa periodica» imposto con l. 31 dicembre 1925 n. 3207, ad opera di una serie di misure adottate sul duplice versante della propaganda e della repressione; quali, in ragione degli effetti distorsivi prodotti ai danni della libertà d’opinione: nascita a Milano il 10 aprile 1930, per iniziativa di Niccolò Giani e con il patrocinio di Arnaldo Mussolini, della Scuola di Mistica Fascista; conversione per effetto del r.d. 6 settembre 1934 n. 1434 dell’Ufficio stampa in Sottosegretariato per la stampa e la propaganda; conferimento al medesimo, in forza del r.d. 1°aprile 1935 n. 327, di tutti i poteri spettanti ai Ministeri dell’Interno, delle Corporazioni e dell’Educazione Nazionale «in materia di censura»; promozione del Sottosegretariato a Ministero, ai sensi del r.d. 24 giugno 1935 n. 1099, e adeguamento dello stesso alle finalità adombrate dalla nuova denominazione di Ministero della Cultura Popolare, sancita dal r.d. 27 maggio 1937 n. 752; e per converso, in ordine all’estinzione di ogni residua voce di dissenso: subentro alla storica Federazione della stampa italiana della Federazione fascista dei giornali italiani, presto affiancata (r.d. 7 aprile 1927 n. 651) dal Sindacato nazionale fascista dei giornalisti facente capo al segretario generale Ermanno Amicucci, estensore di un documento programmatico introdotto dall’asserto: «Il Sindacato nazionale fascista dei giornalisti non è soltanto una organizzazione sindacale di tutela dei diritti professionali dei giornalisti italiani, ma è anche uno strumento squisitamente politico del DUCE e del Partito Nazionale Fascista» (donde l’obbligo di affiliazione esteso a tutti i lavoratori del settore dall’art. 5 r.d. 26 febbraio 1928 n. 386).

\* \* \* \* \*

 **V. Ultimo atto ed epilogo: i macabri riti della Repubblica di Salò e la “via crucis” della**

 **Resistenza**

1. Il primo comunicato emesso da Badoglio in qualità di Capo del Governo (25 luglio 1943, ore 22,45, via radio («la guerra continua»») e i quarantacinque giorni dell’Italia in bilico: esercito allo sbando, nazione in avaria.
2. Due armistizi (Cassibile, 3 settembre; Malta, 29 settembre), la “cobelligeranza” (13 ottobre) e la sovranità condizionata del Regno del Sud: commissariamento da parte dell’«Allied Control Commission»; crescente influenza dei ricostituiti partiti antifascisti; ruolo del CLN dopo il Congresso di Bari, 28-29 gennaio 1944, e la cosiddetta “svolta di Salerno” (Togliatti al Consiglio nazionale del PCI delle regioni liberate, Napoli 30-31 ottobre, intervista a «l’Unità», 2 aprile, formazione del primo governo delle forze antifasciste, 22 aprile).
3. Due fughe (9-10 settembre: Roma-Pescara-Ortona-Brindisi; 12-23 settembre: Campo Imperatore-Pratica di Mare-Vienna-Monaco-Rastenburg-Rocca delle Caminate): l’ingloriosa dissoluzione dell’Italia monarchica e fascista.
4. Uno Stato-fantoccio: la Repubblica Sociale Italiana, dai propositi rifondativi (Manifesto di Verona, 14 novembre 1943) alle ultime peregrinazioni di Mussolini (Milano, Como, Musso, Giulino Mezzegra: 18-28 aprile 1945).
5. «Blood, toil, tears and swet»: il protrarsi della guerra e l’insanabile “concordia discors” tra «Corpo Volontari della Libertà» e «Allied Forces Headquarter in the Mediterranean».
6. Promessa della Costituente e alba della Repubblica.

 6.1. L’“apertura” di Umberto (in deroga al dettato del r.d. 2 agosto 1943 n. 705): «Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato» (art. 1 dl.lt. 25 giugno 1944 n. 151).

 6.2. Estensione del voto alle donne: «Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del R.D. 2 settembre 1919 n. 1495» (art. 1 d.lg.lt. 1° febbraio 1945 n. 23).

 6.3 Legge elettorale su base proporzionale: «L’Assemblea Costituente è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. La rappresentanza è proporzionale» (art. 1 d.lg.lt. 10 marzo 1946 n. 74).

 6.4. Devoluzione al corpo elettorale della scelta tra monarchia e repubblica (in deroga al dettato del dl.lt. 25 giugno 1944 n. 151); norme concernenti attribuzioni e prerogative dell’Assemblea Costituente: «Contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia). Qualora la maggioranza degli elettori si pronunci in favore della Repubblica, l’Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall’Assemblea. Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall’Assemblea» (artt. 1-3 d.lg.lt. 16 marzo 1946 n. 98).

 6.5. Norme attuative (d.lt. 16 marzo 1946 n. 99) e convocazione dei comizi elettorali per domenica 2 e lunedì 3 giugno 1946 (alle urne 24.946.878 elettori, pari all’89,08 per cento degli aventi diritto).